

Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza; dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508/99;

VISTO il D.P.R. n. 132/03, in particolare, il comma 3 dell'art. 4 che affida ad un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari delle Istituzioni previsti al comma 1 dello stesso art. 4;

CONSIDERATO che per l'individuazione dei predetti limiti si rende necessario tener conto della consistenza dei bilanci delle Istituzioni;

RITENUTO di dover fissare i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in relazione all'entità dei bilanci;

D E C R E T A

ART. 1 – Nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definiti i limiti dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. I predetti limiti sono incrementati del 20% per quelle Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a € 600.000,00.

ART. 2 – La misura dei compensi è deliberata dal Consiglio di amministrazione previa verifica delle disponibilità di bilancio.

ART. 3 – I compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti, sono attribuiti per un massimo di 11 sedute l'anno. La partecipazione ad eventuali ulteriori sedute è gratuita.

ART. 4 – Il compenso, previsto per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, non spetta al Presidente e al Direttore in quanto componenti di diritto degli stessi.

ART. 5 – Al Direttore dell'Istituzione è attribuita a carico del bilancio un'indennità nella misura da indicare con successivo decreto.

01 Febbraio 2007

**Il Ministro dell'Università
e della Ricerca
f.to F.MUSSI**

**Il Ministro dell'Economia e
delle Finanze
f.to T. PADOA SCHIOPPA**

